



**MINISTERO  
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**  
**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA BASILICATA**

**DOCUMENTO TRASMESSO  
VIA POSTA ELETTRONICA**  
ex art. 6 comma 2 Legge n. 412/1991  
NON SEGUIRA' INVIO CARTACEO

**POTENZA, 30 giugno 2014**

PROT. N° 1218 / 2014

Agli Ordini e Collegi Professionali  
della Basilicata

Agli enti impositori  
della Basilicata

e p.c.

Al personale amministrativo  
della CTR della Basilicata

Al personale giudicante  
della CTR della Basilicata

- LORO INDIRIZZI E-MAIL -

**OGGETTO:** Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 – Art. 49 (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato*).

Con la direttiva n. 3 DGT del Dipartimento delle Finanze emanata in data 26 giugno u.s. sono state fornite le prime indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 49 del decreto legge in oggetto, entrato in vigore il 25 giugno 2014.

In particolare, **con il succitato art. 49 – commi 1 e 2 – del decreto legge in esame sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:**

- a) agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;**
- b) all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.**

Relativamente al punto sub a), la disposizione contenuta nella lettera a) integra il comma 1-bis dell'art. 16 del D. Lgs. n. 546/92 **consentendo l'utilizzo della PEC anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della posta elettronica certificata**; in tal caso la parte può indicare anche in atti successivi al ricorso l'indirizzo PEC presso il quale intende ricevere le proprie comunicazioni processuali.

Con la successiva lettera b) la disposizione dell' art. 49 comma 1, che aggiunge il comma 3-bis all'art. 17 del D. Lgs. n. 546/92, **viene previsto il perfezionamento delle comunicazioni processuali mediante il deposito in segreteria di tali atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.**

Al riguardo si rammenta ai **segretari di sezione** che dovranno porre la massima attenzione nel **riportare, in modo assolutamente corretto, nel sistema informativo attualmente in uso (SICOT) l'indirizzo PEC indicato dalle parti negli atti processuali.**

Infatti, nel caso in cui la comunicazione via PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario – riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel Protocollo Informatico (P. ASP) – **i segretari provvederanno al deposito della predetta comunicazione presso l'Ufficio di segreteria della C.T., previa debita affissione.**

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, porgo i miei migliori saluti.

IL DIRETTORE

DOTT. MICHELE A. LANCIERI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993*